



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 64 del 2014

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
In riferimento al Verbale n.° 2010/382 CC NAS RG del 30.06.2010

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2010/382 CC NAS RG del 30.06.2010, ore 09,30, redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione igienico sanitaria effettuata il 28.04.2010, ore 11,15, dal Mar. A. s. UPS ROMANO Giuseppe unitamente all'App. MESSINA Roberto, presso il Distretto Veterinario di Vittoria in data 15.04.2010 che ha portato ad accertare una violazione a carico del Sig. CABIBBO Giovanni, nato a Vittoria il 10.10.1966 ed ivi residente in via XX Settembre, n.° 56;

Atteso che in seguito all'ispezione anzidetta è stata accertata la violazione dell'art. 41 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n.° 320 che così dispone: "Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza.

Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio.

Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune e' sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria", per aver transumato gli animali ovini-caprini della propria azienda zootecnica in Vittoria C/da Marangio s.n. senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

Considerato che per tale violazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n.° 218/88 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €.258,00 a €. 1.291,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 430,33 (*corrispondente ad un terzo del massimo della sanzione prevista*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 12.07.2010, ore 09,00 al Sig. CABIBBO Giovanni meglio sopra generalizzato, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 430,33, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso che il trasgressore, Sig. CABIBBO Giovanni, NULLA ha dichiarato sottoscrivendo il verbale, non ha inteso presentare scritti difensivi, né ha fatto richiesta di audizione al Sindaco del Comune di Vittoria, quale allora Autorità Competente *pro tempore* così come confermato con nota prot. n.° 5709 del 23.6.2014 del Settore Manutenzione ecologica e tutela ambientale del Comune medesimo;


Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. CABIBBO Giovanni nella qualità sopra descritta il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 21,52, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.



VISTA il D.Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. CABIBBO Giovanni, nato a Vittoria il 10.10.1966 ed ivi residente in via XX Settembre, n.° 56 quale trasgressore, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di €. 451,85 (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20% applicato però nella misura del 5% in considerazione dell'assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore).

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 451,85;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 517,85 (euro cinquecentodiciasette/85)

Tramite c/c postale n° 10694974 - conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. - Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. CABIBBO Giovanni, nato a Vittoria il 10.10.1966 ed ivi residente in via XX Settembre, n.° 56

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa /iale Giorgio Perlasca, 2 - 97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 89/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

l'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa,

8 AGO. 2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

9

